



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n.254/XIX Sess./18

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Riordino e armonizzazione della disciplina in materia di formazione universitaria ai fini dell'accesso all'Albo degli Ingegneri – Avvio sperimentazione corsi di Laurea ad orientamento professionale ex art. 8, comma 2 DM 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal DM 29 novembre 2017, n. 935 – Nota inviata a MIUR e CUN

Caro Presidente,

lo scorso mese di aprile è stata inviata alla Ministra dell'Istruzione, la Sen. Valeria Fedeli, e al Presidente del Comitato Universitario Nazionale (CUN), la Prof.ssa Carla Barbati la nota allegata che, nel ripercorrere i provvedimenti che hanno connotato la riforma degli ordinamenti universitari negli ultimi venti anni, ne evidenzia le principali criticità avanzando alcune proposte correttive per ciò che attiene in particolare ai corsi di laurea nelle discipline ingegneristiche.

La nota, anche sulla base delle risultanze delle indagini del Centro studi CNI, evidenzia le problematiche connesse a:

- la possibilità di accedere all'albo degli Ingegneri anche per laureati provenienti da dipartimenti (ex facoltà) incentrati su metodi e discipline piuttosto distanti dall'Ingegneria, quali Matematica, Fisica e Scienze naturali;
- l'impossibilità, al contrario, per alcuni laureati delle classi di laurea "puramente" ingegneristiche, di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, come ad esempio accade per i laureati della classe di laurea magistrale *LM-44 in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria*;
- la non corrispondenza biunivoca tra corso di studi e settore dell'albo professionale a cui è possibile iscriversi previo superamento dell'esame di Stato
- l'incoerenza tra corsi di primo e secondo livello per quanto riguarda l'accesso all'albo professionale;
- l'elevata difformità di contenuti nei percorsi formativi appartenenti alla stessa classe di laurea di atenei diversi, cui consegue che corsi con la medesima denominazione rischiano, talvolta, di formare laureati in possesso di conoscenze anche sensibilmente dissimili;

- la scarsa considerazione del titolo di laurea di primo livello (cd. triennale) nelle materie ingegneristiche ai fini dell'inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro. Alla luce delle summenzionate criticità sono state avanzate alcune proposte correttive, quali:

1. *Introduzione corsi di laurea magistrale a Ciclo Unico, di durata quinquennale, nelle materie ingegneristiche*, propedeutico all'iscrizione ai settori "Civile e ambientale" e "Industriale" e "dell'Informazione" dell'Albo degli Ingegneri.
2. *Suddivisione dei corsi di laurea di primo livello nelle discipline ingegneristiche in due sub-categorie alternative:*
 - laurea di primo livello "professionalizzante" (LP), a partire dalla sperimentazione ex art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal DM 29 novembre 2017, n. 935, per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione, specialmente nei diversi settori dell'industria tecnica e dell'area ICT; tale tipologia di Laurea ad orientamento professionale dovrebbe avere contenuto abilitante esclusivamente per l'accesso alle professioni di Geometra o Perito Industriale, ma non deve consentire l'accesso alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri;
 - laurea di primo livello (L) da mantenersi unicamente negli ambiti disciplinari dell'ingegneria dove si rilevano concrete esigenze del sistema produttivo e degli studenti (in particolare negli ambiti dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione). Solo questa tipologia di Laurea dovrebbe consentire l'accesso all'esame di abilitazione per l'accesso alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri.
3. *Riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso dei laureati ai diversi settori dell'Albo professionale degli Ingegneri.*
4. *Rafforzamento dell'uniformità dei percorsi formativi caratterizzanti le medesime classi di laurea dei diversi atenei.*

Relativamente alla sperimentazione delle nuove lauree ad orientamento professionale di cui al DM n.987/2016 (come modificato dal DM n. 935/2017) sono stati ribaditi alcuni punti fermi per connotare correttamente il nuovo percorso accademico e differenziarlo da quelli già esistenti:

- distinguere anche e soprattutto nominalmente i nuovi percorsi formativi da quelli esistenti, con l'introduzione di una nuova categoria di classi di laurea (a solo titolo esemplificativo *Lauree Professionalizzanti – LP*);
- ribadire che il conseguimento della nuova Laurea Professionalizzante (LP) è finalizzato *esclusivamente* all'immediato inserimento nel mercato del lavoro e/o all'acquisizione di una specifica abilitazione professionale e non può consentire l'automatico accesso ai corsi di Laurea Magistrale (LM). L'accesso a questi ultimi corsi di laurea (LM) dovrà restare riservato ai soli possessori di Laurea di primo livello (L);
- delimitare il percorso abilitante delle Lauree professionalizzanti (LP) ad unica e specifica professione (in particolare quella di Perito industriale o quella di Geometra) senza possibilità di accedere alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri, che dovrà essere riservato ai possessori della Laurea di primo livello (L);

- circoscrivere il contenuto abilitante delle Lauree Professionalizzanti alle mansioni esecutive e di supporto alle prestazioni più complesse (escludendo quindi quelle relative alla progettazione).

Si è infine auspicato un coinvolgimento formale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel processo di monitoraggio della sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale di cui al DM n.987/2016 (come modificato dal DM n. 935/2017), ribadendo la piena disponibilità all'avvio di un tavolo di confronto per il riordino complessivo dei percorsi universitari d'Ingegneria.

Anche ad esito di tale richiesta, il Consiglio nazionale degli Ingegneri sarà formalmente audito nei prossimi giorni dal CUN in relazione al processo di revisione delle classi di laurea nelle discipline ingegneristiche.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: Nota CNI del 19/04/2018 (prot. 2750/2018)

I

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Sen. Valeria FEDELI
Ministra dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA
segr.tecnicaministro@istruzione.it

Prof.ssa Carla BARBATI
Presidente Comitato
Universitario Nazionale – CUN
Via Carcani, 61
00153 ROMA
carla.barbati@iulm.it

E p.c.

Prof. Ing. Luciano ROSATI
Componente Comitato
Universitario Nazionale – CUN
Via Carcani, 61
00153 ROMA
luciano.rosati@unina.it

Prof. Ing. Marco Tubino
Presidente CopI
Conferenza per l'Ingegneria
marco.tubino@unitn.it
info@conferenzaingegneria.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

19/04/2018 U-rsp/2750/2018



Oggetto: Riordino e armonizzazione della disciplina in materia di formazione universitaria ai fini dell'accesso all'Albo degli Ingegneri – Avvio sperimentazione corsi di Laurea ad orientamento professionale ex art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal DM 29 novembre 2017, n. 935

Come è noto, con l'entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509, recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", i vecchi corsi universitari quinquennali o, in alcuni casi, quadriennali hanno lasciato il posto ad un percorso formativo composto da una prima *tranche* della durata di tre anni, utile al conseguimento della *laurea di primo livello*, seguita da un ulteriore biennio facoltativo, volto a conseguire la *laurea specialistica* di secondo livello. Nel 2004, poi, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270, di modifica del Regolamento 509/1999, l'ordinamento universitario è stato ulteriormente ridefinito e, tra le altre modifiche apportate, la laurea di secondo livello ha preso il nome di *laurea magistrale*.

Rispetto al vecchio ordinamento universitario, tuttavia, i cambiamenti apportati dai decreti 509/99 e 270/04 non si sono limitati al solo frazionamento del percorso formativo, ma hanno contribuito a rivoluzionare radicalmente la stessa organizzazione dei corsi di laurea, provvedendo all'introduzione dei "crediti formativi universitari" (CFU), a ciascuno dei quali corrispondono 25 ore di lavoro per ogni studente. Per il conseguimento della laurea di primo livello, in particolare, si rendono necessari 180 crediti, mentre per la laurea magistrale ne sono richiesti ulteriori 120.

In seguito all'entrata in vigore di tali norme le università si sono viste costrette a riorganizzare completamente la propria offerta formativa, provvedendo a scegliere, fra le varie opzioni a disposizione, quali e quanti corsi attivare, di quale tipologia (primo livello triennale o magistrale biennale) e di quale classe di laurea. *Nell'anno accademico in corso 2017-2018 sono stati attivati in Italia ben 738 corsi di laurea, attinenti strettamente agli studi ingegneristici, suddivisi tra corsi di primo e di secondo livello.*

A rendere ulteriormente complesso lo scenario dettato dal quadro normativo di riferimento, la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha, poi, disposto una riorganizzazione dei *dipartimenti universitari*, che hanno assunto anche funzione didattica, con conseguente scomparsa delle *facoltà*, eventualmente sostituite da una "struttura di raccordo" tra dipartimenti, nonostante alcuni atenei abbiano scelto di conservare, al loro interno, la preesistente distinzione in facoltà.

I cambiamenti introdotti non hanno riguardato il solo sistema universitario, ma hanno prodotto un impatto considerevole anche sul mondo delle professioni regolamentate. Il D.P.R. 328 del 2001 ha introdotto la figura del professionista *junior*, specificamente rivolta ai laureati di primo livello. Con lo stesso Decreto si è provveduto a modificare e regolamentare l'accesso alle professioni ordinistiche, stabilendo la "corrispondenza" tra classi di laurea/laurea specialistica¹ e le singole professioni, prevedendo, inoltre, all'interno di ciascuna professione, la distribuzione delle classi di laurea tra i diversi settori dell'albo appositamente introdotti. Per quanto concerne la professione di Ingegnere, l'Albo professionale è stato suddiviso in tre distinti settori: *civile ed ambientale, industriale e dell'informazione*.

Lo scenario che emerge dopo circa un ventennio dall'inizio del processo di riforma universitaria si caratterizza per un'estrema frammentarietà e contraddittorietà, con evidenti ripercussioni anche sulla disciplina delle professioni regolamentate.

Analizzando, ad esempio, i corsi universitari appartenenti alle diverse classi di laurea che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha da tempo evidenziato la presenza di alcuni aspetti del tutto incongruenti, che scaturiscono dall'applicazione congiunta delle diverse norme stratificatesi negli anni (si veda tabb. 1,2,3 e figg.1,2 e 3). Sintetizzando, le principali problematiche tutt'ora riscontrabili riguardano:

¹ Il testo del DPR 328/2001 non è stato aggiornato a seguito dell'introduzione della laurea magistrale, continuando per questo motivo a fare riferimento alle sole "lauree specialistiche".

1. la possibilità di accedere all'albo degli Ingegneri anche per laureati provenienti da dipartimenti (ex facoltà) incentrati su metodi e discipline piuttosto distanti dall'Ingegneria, quali Matematica, Fisica e Scienze naturali; a tale riguardo, si rammenta come il D.P.R. 328/2001 avesse già, di fatto, sancito la possibilità che ad accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale fossero anche laureati provenienti da altre facoltà, quali Architettura e Scienze naturali, matematiche e fisiche; con l'abolizione delle "facoltà", la classe di laurea resta l'unico valido riferimento per l'accesso all'esame di abilitazione, che è ora possibile anche a laureati provenienti da dipartimenti diversi da quelli ingegneristici in senso stretto;
2. l'impossibilità, al contrario, per alcuni laureati delle classi di laurea "puramente" ingegneristiche, di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, come ad esempio accade per i laureati della classe di laurea magistrale *LM-44 in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria*;
3. la non corrispondenza biunivoca tra corso di studi e settore dell'albo professionale a cui è possibile iscriversi previo superamento dell'esame di Stato; alcuni corsi, infatti, come ad esempio quelli di laurea magistrale in *LM-21 Ingegneria biomedica* e *LM-31 Ingegneria gestionale*, permettono l'iscrizione in più settori dell'albo professionale, mentre alcune ipotesi "anomale", quale quella relativa alla classe di laurea *LM-26 Ingegneria della sicurezza*, consentono persino l'iscrizione in tutti e tre i settori dell'albo professionale;
4. l'incoerenza tra corsi di primo e secondo livello per quanto riguarda l'accesso all'albo professionale; a tale proposito, tuttavia, va riscontrato una parziale armonizzazione della disciplina, ottenuta in seguito alla istituzione dei cd. *corsi interclasse*, che hanno in parte uniformato il "percorso" triennale a quello magistrale per quanto concerne gli sbocchi professionali; con la creazione dei corsi "interclasse", in particolare, si è in parte superata la disparità precedentemente prevista fra alcuni laureati di secondo livello, quali quelli in *Ingegneria dell'automazione (LM-25)*, *Ingegneria gestionale (LM-31)* e *Ingegneria biomedica (LM-21)*, che potevano decidere liberamente se iscriversi al settore industriale dell'albo o a quello dell'informazione, e i loro colleghi di primo livello, che potevano accedere unicamente ad un settore dell'albo, in base alla classe di appartenenza; tuttavia, continua ad apparire paradossale quanto, invece, previsto per i laureati in Ingegneria matematica ed in Ingegneria fisica: mentre, infatti, i titoli di primo livello (*classe L-8*) permettono l'accesso all'albo nel settore dell'informazione, i corrispondenti corsi di laurea magistrale (*classe LM-44*) non consentono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, impedendo di fatto l'accesso degli stessi al relativo albo professionale;
5. l'elevata difformità di contenuti nei percorsi formativi appartenenti alla stessa classe di laurea di atenei diversi, cui consegue che corsi con la medesima denominazione rischiano, talvolta, di formare laureati in possesso di conoscenze anche sensibilmente dissimili; in particolare, da una recente indagine del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli

Ingegneri², in cui sono stati posti a confronto tutti gli insegnamenti previsti dai piani di studio ingegneristici degli atenei italiani, è emerso molto chiaramente come il "peso" attribuito ai diversi insegnamenti vari in misura estremamente sensibile da un'università all'altra; sempre dall'analisi dei piani di studio relativi ai diversi corsi di laurea, è emerso, altresì, come i percorsi formativi offerti non sempre appaiono fornire allo studente tutte le competenze attinenti al relativo profilo professionale, **con la conseguenza che i laureati nelle discipline tecnico-ingegneristiche risultano sempre più spesso sforniti di una completa formazione "di base", indispensabile al momento dell'inserimento del laureato nel mondo del lavoro;**

6. la scarsa considerazione del titolo di laurea di primo livello (cd. triennale) nelle materie ingegneristiche ai fini dell'inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro: i dati più aggiornati, infatti, indicano *che ben l'83,4% dei laureati di primo livello dell'anno 2015 ad un anno dalla laurea risulta iscritto ad un corso di laurea magistrale*³. Da studi recenti, inoltre, è emerso come l'introduzione delle cd. lauree brevi non avrebbe contribuito neanche al miglioramento della situazione relativa agli abbandoni e alla permanenza degli studenti all'interno dell'Università; in particolare, da una stima del Centro Studi CNI, condotta sulla base dei dati forniti dal MIUR, emerge come circa un terzo dei laureati di primo livello abbia conseguito il titolo "triennale" non prima di quattro-cinque anni di corso e che, prendendo a riferimento una coorte di immatricolati, poco meno della metà abbia cambiato corso di laurea o, addirittura, abbandonato gli studi universitari.

Alla luce delle summenzionate criticità, appare evidente la necessità di un *tempestivo intervento* volto a riordinare e uniformare integralmente la disciplina dei corsi di Laurea e corsi di Laurea Magistrale nelle discipline ingegneristiche, al fine di conferirle una maggiore coerenza e di scongiurare, così, ogni ulteriore eventuale conflitto di interpretazione e/o applicazione di detta normativa, limitando le possibili paradossali conseguenze che da tale applicazione potrebbero derivare. L'avvio della sperimentazione delle Lauree a orientamento professionale (e ex art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal DM 29 novembre 2017, n. 935) deve essere l'occasione di una utile e necessaria revisione dei percorsi di accesso all'Albo degli Ingegneri.

In particolare, quattro sono le misure che si ritengono indispensabili.

1. *Introduzione di un corso di laurea magistrale a Ciclo Unico, di durata quinquennale, nelle materie ingegneristiche, propedeutico all'iscrizione ai settori "Civile e ambientale" e "Industriale" e "dell'Informazione" dell'Albo degli Ingegneri. La Laurea Magistrale a Ciclo Unico, come avviene per la*

² "Esercizio della professione di ingegnere e formazione universitaria: un legame da rinsaldare", Centro studi CNI, n.150/2014

(https://cache.b.centrostudicni.it/images/pubblicazioni/quaderni/quad_150_WEB_daff2.pdf).

³ Più precisamente, la quota di laureati di primo livello iscritti ad un corso di laurea magistrale ad un anno dal conseguimento del titolo è dell'85,8% per il settore Ingegneria civile ed ambientale (L-7/8), del 77,7% per il settore Ingegneria dell'informazione (L-8/9) e dell'85,4% per il settore Ingegneria industriale (L-9/10).

- Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG01), deve divenire il percorso di accesso ordinario all'Albo degli Ingegneri;
2. *Suddivisione dei corsi di laurea di primo livello nelle discipline ingegneristiche in due sub-categorie alternative.* Il percorso di laurea "breve", che finora ha ottenuto il risultato meno positivo in termini di inserimento nel mondo del lavoro dei relativi laureati, dovrebbe essere suddiviso in due percorsi alternativi, quali:
 - laurea di primo livello "professionalizzante" (LP), a partire dalla sperimentazione ex art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal DM 29 novembre 2017, n. 935, per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione, specialmente nei diversi settori dell'industria tecnica e dell'area ICT; tale tipologia di Laurea ad orientamento professionale deve avere contenuto abilitante esclusivamente per l'accesso alle professioni di Geometra o Perito Industriale, ma non deve consentire l'accesso alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri;
 - laurea di primo livello (L), da mantenersi unicamente negli ambiti disciplinari dell'ingegneria dove si rilevano **concrete esigenze del sistema produttivo e degli studenti** (in particolare negli ambiti dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione). Solo questa tipologia di Laurea dovrebbe consentire l'accesso all'esame di abilitazione per l'accesso alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri.
 3. *Riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso dei laureati ai diversi settori dell'Albo professionale degli Ingegneri*, al fine di risolvere le criticità sopra evidenziate, derivanti dall'esistenza di numerosi profili di disallineamento fra le norme attualmente in vigore.
 4. *Rafforzamento dell'uniformità dei percorsi formativi caratterizzanti le medesime classi di laurea dei diversi atenei.* Pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, anche attraverso l'implementazione di un monitoraggio continuo dell'offerta formativa ingegneristica italiana, diviene necessario promuovere una più uniforme articolazione dei corsi di studio.

In particolare, relativamente alla sperimentazione delle nuove lauree ad orientamento professionale di cui al DM n.987/2016 (come modificato dal DM n. 935/2017) si rappresentano alcuni punti fermi per connotare correttamente il nuovo percorso accademico e differenziarlo da quelli già esistenti:


- distinguere anche e soprattutto nominalmente i nuovi percorsi formativi da quelli esistenti, con l'introduzione di una nuova categoria di classi di laurea (a solo titolo esemplificativo *Lauree Professionalizzanti – LP*). Tali classi di laurea dovranno aggiungersi e non sovrapporsi alle classi di Laurea di primo di primo livello (L) e alle classi di Laurea Magistrale (LM). Tale distinzione deve essere resa chiaramente comprensibile in particolare agli studenti e alle loro famiglie, che devono avere piena contezza della diversa natura e degli specifici obiettivi del nuovo percorso accademico ad orientamento professionale;

- ribadire che il conseguimento della nuova Laurea Professionalizzante (LP) è finalizzato *esclusivamente* all'immediato inserimento nel mercato del lavoro e/o all'acquisizione di una specifica abilitazione professionale. Il prosieguo del percorso accademico, previo il riconoscimento dei crediti formativi CFU secondo le diverse aree tecnologiche coinvolte e nel rispetto delle autonomie del sistema universitario, dovrà essere reso possibile solo per l'accesso ai corsi di Laurea di primo livello (L) con esclusione assoluta per quelli di Laurea Magistrale (LM);
- a differenza delle Lauree di primo livello (L) e alle Lauree Magistrali (LM) che, ai sensi del DPR 328/2001 ed in particolare per ciò che attiene alle professioni dell'area tecnica, consentono l'accesso agli esami di abilitazione per l'esercizio di una pluralità di professioni, le nuove Lauree professionalizzati (LP) aventi contenuto abilitante (inglobante, quindi, l'esame di abilitazione), dovranno evidentemente abilitare all'esercizio di una unica e specifica professione (in particolare quella di Perito industriale e quella di Geometra) e non dovranno consentire l'accesso alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri, che dovrà essere riservato ai possessori della Laurea di primo livello (L);
- considerata la durata relativamente breve del nuovo percorso accademico, peraltro inclusivo di un periodo di tirocinio, il contenuto abilitante delle Lauree Professionalizzanti non potrà che essere circoscritto alle mansioni esecutive e di supporto alle prestazioni più complesse (escludendo quindi quelle relative alla progettazione) che dovranno restare di competenza dei professionisti con percorsi accademici di livello più elevato, come peraltro avviene nelle professioni sanitarie alle quali le nuove Lauree Professionalizzanti fanno esplicito riferimento.

Con l'auspicio di un coinvolgimento formale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel processo di monitoraggio della sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale di cui al DM n.987/2016 (come modificato dal DM n. 935/2017), ribadendo la piena disponibilità all'avvio di un tavolo di confronto per il riordino complessivo dei percorsi universitari d'Ingegneria, si porgono i migliori saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



Tab.1 Classi di laurea (DM 509/99 e DM 270/04) utili per l'accesso alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri

Settore	Classi di laurea specialistica previste dal DPR.328/2001	Classi di laurea magistrale equiparate ai sensi del D.l.9 luglio 2009	Facoltà di riferimento
SETTORE CIVILE ED AMBIENTALE	4 Scienze dell'architettura e ingegneria edile	L-17 Scienze dell'architettura	INGEGNERIA - ARCHITETTURA
	8 Ingegneria civile ed ambientale	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia L-7 Ingegneria civile ed ambientale	
SETTORE INDUSTRIALE	10 Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale	INGEGNERIA
	9 Ingegneria dell'informazione 26 scienze e tecnologie informatiche	L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie informatiche	INGEGNERIA SMFN

Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 2018

Tab.2 Classi di laurea specialistiche e magistrali utili per l'accesso alla sezione A dell'Albo degli Ingegneri

Settore	Classi di laurea specialistica previste dal DPR.328/2001	Classi di laurea magistrale equiparate ai sensi del D.l.9 luglio 2009	Facoltà di riferimento
SETTORE CIVILE ED AMBIENTALE	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	INGEGNERIA - ARCHITETTURA
	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi	INGEGNERIA INGEGNERIA - ARCHITETTURA
	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA
	25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica	INGEGNERIA
	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica	INGEGNERIA
	27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA
SETTORE INDUSTRIALE	29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione	INGEGNERIA
	31/S Ingegneria elettrica	LM-28 Ingegneria elettrica LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA
	33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA
	34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale	INGEGNERIA
	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica	INGEGNERIA
	37/S Ingegneria navale	LM-34 Ingegneria navale	INGEGNERIA
	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienze e ingegneria dei materiali	INGEGNERIA - SMFN
	23/S Informatica	LM-18 Informatica	SMFN
	26/S Ingegneria biomedica	LM-66 Sicurezza informatica	INGEGNERIA
	29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione	INGEGNERIA
SETTORE DELL'INFORMAZIONE	30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA
	32/S Ingegneria elettronica	LM-29 Ingegneria elettronica	INGEGNERIA
	34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale	INGEGNERIA
	35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica	INGEGNERIA

Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri, 2018

Tab. 3 Classi di laurea specialistica* e accesso ai settori della sezione A degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n.328/2001

	4/S. Architettura e ingegneria edile	23/S. Informatica	25/S. Ingegneria aerospaziale e astronautica	26/S. Ingegneria biomedica	27/S. Ingegneria chimica	28/S. Ingegneria civile	29/S. Ingegneria dell'automazione	30/S: Ingegneria delle telecomunicazioni
Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore	Architetto							
	Pianificatore territoriale	✓						
	Paesaggista	✓						
	Conservatore dei beni architettonici ed ambientali	✓						
Dottore agronomo e Dottore forestale	Dottore agronomo e Dottore forestale	✓						
	Ingegnere civile e ambientale	✓				✓		
Ingegnere	Ingegnere industriale		✓	✓	✓		✓	
	Ingegnere dell'informazione		✓				✓	✓

*Il DPR 328/2001 fa riferimento alle lauree specialistiche del DM 509/99 e non è mai stato aggiornato

Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri, 2018

(segue)

Tab. 3 Classi di laurea specialistica* e accesso ai settori della sezione A degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n.328/2001 (segue)

		31/S. Ingegneria elettrica	32/S Ingegneria elettronica	33/S. Ingegneria energetica e nucleare	34/S Ingegneria gestionale	35/S. Ingegneria informatica	36/S Ingegneria meccanica	37/S. Ingegneria navale	38/S. Ingegneria per l'ambiente e il territorio	61/S. Scienza e ingegneria dei materiali
Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore	Architetto
	Pianificatore territoriale
	Paesaggista
	Conservatore dei beni architettonici ed ambientali
Dottore agronomo e Dottore forestale	Dottore agronomo e Dottore forestale	✓	.
	Ingegnere civile e ambientale	✓	.
Ingegnere	Ingegnere industriale	✓	.	✓	✓	.	✓	.	.	✓
	Ingegnere dell'informazione	.	✓	.	✓	✓

*Il DPR 328/2001 fa riferimento alle lauree specialistiche del DM 509/99 e non è mai stato aggiornato

Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 2018

Tab. 4 Classi di laurea e accesso ai settori della sezione B degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n. 328/2001


	4. Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	8. Ingegneria civile e ambientale	9. Ingegneria dell'informazione	10. Ingegneria industriale	26. Scienze e tecnologie informatiche
Architetto, pianificatore paesaggista e conservatore	Architetto iunior	✓	•	•	•
	Pianificatore iunior	•	•	•	•
Dottore agronomo e dottore forestale	Agronomo e forestale iunior	•	•	•	•
	Zoonomo	•	•	•	•
	Biotechnologo agrario	•	•	•	•
Geologo	Geologo iunior	•	•	•	•
	Ingegnere civile e ambientale iunior	✓	•	•	•
Ingegnere	Ingegnere industriale iunior	•	•	✓	•
	Ingegnere dell'informazione iunior	•	✓	•	✓
Agrotecnico	Agrotecnico laureato	•	•	•	•
Geometra	Geometra laureato	✓	•	•	•
	Perito agrario laureato	•	•	•	•
Perito Agrario	Edilizia	✓	•	•	•
	Elettronica e telecomunicazioni	•	✓	•	•
	Elettronica ed automazione**	•	•	✓	•
	Industrie minerarie	•	•	•	•
	Tecnologie alimentari	•	•	•	•
	Chimica conciarica, chimico, chimica nucleare, ind tintoria	•	•	•	•
Perito industriale laureato	Arti fotografiche, arti grafiche	•	•	•	•
	Energia nucleare, fisica industriale	•	•	•	•
	Informatica	•	•	•	✓
	Disegno dei tessuti	•	•	•	•

*Il DPR 328/2001 fa riferimento alle lauree del DM 509/99 e non è mai stato aggiornato

** Elettronica ed automazione, costruzioni aeronautiche, cronometria, industria cartaria, industrie cerialicole, industria navalmeccanica, industria ottica, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tessile con specializzazione confezione industriale, tessile con specializzazione produzione dei tessuti, termotecnica


Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 2018

Fig.1 L'accesso all'albo prima dell'entrata in vigore del DPR n. 328/2001



Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri , 2018.

Fig.2 L'accesso alla sezione B dell'albo dopo l'entrata in vigore del DPR n. 328/2001



N.B. In questa figura e in quella successiva, le denominazioni delle classi di laurea sono quelle del DM 270/04 anche se il DPR.328/2011 fa riferimento a quelle del DM 509/99

Tra parentesi sono indicate le "ex-facoltà" di riferimento. Quelle diverse da ingegneria sono indicate con colori differenti

Fig.3 L'accesso alla sezione A dell'albo dopo l'entrata in vigore del DPR n. 328/2001

